

Le schede



Osservatorio sull'Analisi d'Impatto della Regolazione

SIMONA MORETTINI

# L'AIR nell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

S 4/2013

giugno 2013





## L'AIR NELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

### Variazioni e integrazioni rispetto alla scheda precedente (dicembre 2012)

Le principali novità in materia di AIR all'interno dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) hanno riguardato l'assetto organizzativo e l'avvio della consultazione sulla procedura di adozione degli atti regolamentari.

A partire da gennaio 2013, infatti, con un aggiornamento dell'organigramma, l'Autorità ha elevato l'Ufficio Studi, Legislazione e Regolazione del mercato a Direzione Generale e di conseguenza i "settori" in cui era articolata la precedente struttura sono stati elevati ad "uffici", compreso quello dedicato all'analisi di impatto della regolazione. Sebbene il Regolamento di organizzazione dell'Autorità sia rimasto inalterato, la creazione di un ufficio ad hoc ha immediatamente prodotto effetti positivi nel processo di introduzione dell'AIR. In coerenza con la normativa nazionale e l'esperienza di altre autorità amministrative indipendenti, anche l'AVCP si sta infatti avviando ad adottare un regolamento interno in materia di AIR e VIR, i cui principali contenuti, non ancora definiti in forma di articolato, sono stati sottoposti a consultazione pubblica. In particolare, le nuove competenze attribuite all'Autorità (relative al contrasto ai fenomeni collusivi, predisposizione di bandi-tipo, qualificazione degli operatori economici per la partecipazione alle procedure di gara, determinazione dei prezzi di riferimento), hanno indotto la stessa a considerare l'opportunità di dotarsi di metodi proceduralizzati per l'adozione dei propri atti regolamentari.

Da fine giugno a inizio settembre 2013 cittadini, associazioni, imprese e tutti i soggetti interessati possono dunque partecipare alla definizione delle linee portanti dell'intervento, destinato ad affiancarsi o a integrare il Regolamento sulla Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità, già in vigore da fine 2011 e che finora ha prodotto buoni risultati. Dall'inizio del 2013, infatti, sono state avviate cinque nuove consultazioni *on line*, con un'ampia partecipazione da parte degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate.



## INDICE

1. L'Unione europea, le organizzazioni internazionali, gli altri Paesi.....	7
2. Gli aspetti normativi.....	8
3. Il processo di introduzione dell'AIR.....	9
4. L'esperienza realizzata.....	12
5. Le prospettive.....	15

---

Questo documento è soggetto a licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5.

Citare questo documento come: S. Morettini, L'AIR nell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), Osservatorio sull'Analisi di Impatto della Regolazione, [www.osservatorioair.it](http://www.osservatorioair.it), giugno 2013, S 4/2013.



## 1. L’Unione europea, le organizzazioni internazionali, gli altri Paesi

Nella normativa europea sugli appalti pubblici non sono presenti indicazioni precise in materia di analisi di impatto della regolazione (AIR). Ciò nonostante sono ravvisabili tracce dell’influsso dell’Unione europea nel processo di introduzione dell’AIR nell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

In alcune relazioni annuali<sup>1</sup>, infatti, l’Autorità di vigilanza rinvia in maniera generica ai principi di “*Better Regulation*”, elaborati sia in ambito OCSE che europeo, ed alle “*Best Practices*” in tema di qualità della legislazione, fortemente raccomandate dalla Commissione europea.

Inoltre, l’AVCP fa parte dell’*European Public Procurement Network* (PPN)<sup>2</sup>, una rete di organismi<sup>3</sup> che si occupano di appalti pubblici; di conseguenza, anche se nel sito istituzionale del PPN non sono presenti riferimenti espressi all’AIR, si può ritenere che all’interno di questa rete si realizzi uno scambio circolare di informazioni ed esperienze in materia.

Un’ulteriore occasione di confronto ed apprendimento, infine, avviene attraverso la partecipazione dell’AVCP a diversi progetti di gemellaggio (*Twining project*) con organismi di vigilanza di altri Paesi (ad es. Lituania, Slovacchia, Romania, Cipro, Turchia). In alcuni casi (ad es. Turchia), infatti, nell’ambito di tali progetti, agli esperti dell’AVCP è stato richiesto di supportare le altre Autorità nella redazione di manuali e analisi di impatto della regolamentazione.

Ricapitolando, pur in assenza di un intervento normativo diretto da parte dell’UE il contesto sovranazionale sembra svolgere comunque un ruolo importante nel percorso volto a sensibilizzare l’Autorità di vigilanza nazionale sui contratti pubblici all’obiettivo comune di “*Better Regulation*” e, di conseguenza, all’utilizzo degli strumenti della consultazione pubblica preventiva e dell’analisi di impatto della regolazione.

---

1 Si vedano, ad esempio, le relazioni annuali del 2005 e del 2006.

2 [www.publicprocurementnetwork.org/](http://www.publicprocurementnetwork.org/)

3 Sono coinvolti nella rete del PPN tutti gli Stati membri dell’UE, i Paesi candidati ad entrare nell’UE e la Svizzera, per un totale di 33 membri. La Commissione europea supporta fortemente tale progetto e partecipa alle riunioni del PPN in qualità di osservatore. Sono coinvolti nell’iniziativa, sempre come osservatori, anche la Macedonia, la Serbia-Montenegro, la Banca europea degli investimenti e la OECD.

## 2. Gli aspetti normativi

L'obbligo per l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di realizzare l'analisi di impatto della regolazione deriva da una duplice fonte normativa.

Da un lato, infatti, considerata la propria competenza in materia di vigilanza e regolamentazione nel settore dei contratti pubblici, l'AVCP rientra tra i soggetti tenuti a realizzare l'AIR ai sensi della legge 29 luglio 2003, n. 229, "*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione*" (Legge di semplificazione 2001)<sup>4</sup>.

Dall'altro, il legislatore nazionale ha espressamente previsto all'art. 25<sup>5</sup> della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in quanto "caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si doti, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione".

Queste disposizioni, finora disattese, troveranno finalmente applicazione con il regolamento in materia di AIR e VIR, che l'AVCP si appresta ad adottare ed i cui contenuti principali, non ancora definiti in forma di articolato, sono ora sottoposti a consultazione pubblica fino al 5 settembre 2013.

Una possibile spiegazione del ritardo nell'adempimento dell'AVCP in materia di AIR potrebbe risiedere nella specificità degli atti prodotti da tale Autorità rispetto a quelli adottati dalle altre *authorities*. Infatti, le determinazioni dell'AVCP non presentano le caratteristiche di veri e propri atti regolativi. Si tratta, piuttosto, di circolari interpretative e/o indicazioni applicative rivolte sostanzialmente alle stazioni appaltanti e che solo indirettamente producono un impatto sui singoli operatori economici, interessati a partecipare alle procedure di appalto. Ciò nonostante, alcune tipologie di atti dell'Autorità, pur tecnicamente privi di valore normativo, sono di fatto divenuti dei riferimenti imprescindibili per il settore degli appalti pubblici tanto da poter essere accostati, quanto ad effetti, ad atti dotati di forza normativa. Per tale motivo, la stessa AVCP considera utile sottoporre anche tali atti di *soft law* ad analisi di impatto della regolazione<sup>6</sup>.

---

4 Art. 12, comma 1, "Le Autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione".

5 L'articolo contiene la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE.

6 Cfr. Relazione annuale AVCP per il 2011, 5 luglio 2012, pag. 68.



### 3. Il processo di introduzione dell’AIR

Fino ad aprile 2011, all’interno dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici l’Ufficio preposto all’AIR era quello per la Regolazione, disciplinato dall’art. 20 del Regolamento di organizzazione<sup>7</sup> ed alle dirette dipendenze del Segretario Generale. Tale ufficio “proponeva iniziative per la semplificazione e la qualità della regolazione anche ai fini della verifica del suo impatto sui cittadini e sulle imprese”.

Sempre in materia di AIR, la struttura organizzativa dell’Autorità prevedeva anche l’Ufficio Monitoraggio e Analisi d’impatto, istituito nel febbraio 2008<sup>8</sup>, afferente alla Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture con l’incarico di “collaborare con gli Uffici dell’Osservatorio Analisi e Studio dei mercati per elaborare eventuali atti di regolazione da sottoporre per il tramite del Segretario Generale al Consiglio e coadiuvare gli uffici istruttori nella propria attività”. Tuttavia, nonostante la previsione regolamentare, tale ufficio non è mai stato operativo e pertanto è stato soppresso a giugno del 2009.

A seguito delle modifiche apportate al Regolamento di organizzazione nell’aprile 2011, l’unico ufficio all’interno dell’Autorità competente a “svolgere approfondimenti e analisi di impatto della regolazione nei settori di competenza” dell’AVCP è stato l’Ufficio Studi, Legislazione e Regolazione del mercato, disciplinato dall’art. 14 del Regolamento e collocato alle dirette dipendenze del Presidente<sup>9</sup>.

A partire da gennaio 2013, con un aggiornamento dell’organigramma<sup>10</sup>, l’Autorità ha elevato l’Ufficio Studi, Legislazione e Regolazione del mercato a Direzione Generale e di conseguenza i “settori” in cui era articolata la precedente struttura sono stati elevati ad “uffici”, compreso quello dedicato all’analisi di impatto della regolazione.

Sebbene il regolamento di organizzazione dell’AVCP sia rimasto inalterato<sup>11</sup>, questo recente cambiamento della struttura organizzativa ha immediatamente prodotto effetti positivi nel processo di introduzione dell’AIR nell’AVCP. Del resto, in tutte le Autorità che hanno introdotto e messo a

7 Regolamento adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007e s.m.i. dal Consiglio dell’Autorità.

8 Istituito con atto interno (prot. n. 12180) del Segretario Generale dell’Autorità.

9 Per le informazioni in merito all’assetto organizzativo all’interno dell’AVCP, si ringraziano la Dott.ssa Lorenza Ponzone, Dirigente della Direzione Generale Regolazione del mercato, Legislazione e Studi ed il Dott. Alberto Cucchiarelli, Dirigente dell’Ufficio studi ed analisi di impatto della regolazione.

10 L’organigramma dell’AVCP è consultabile sul sito dell’Autorità.

11 L’ultimo aggiornamento del Regolamento di organizzazione risale al 30 maggio 2012.

regime l'analisi di impatto, l'individuazione di un'unità organizzativa ad hoc ha sempre preceduto la codificazione del processo AIR<sup>12</sup>.

In coerenza con la normativa nazionale e l'esperienza di altre autorità amministrative indipendenti, a giugno 2013 anche l'AVCP ha dichiarato l'intenzione di adottare un proprio regolamento per la disciplina dell'AIR e della VIR, i cui principali contenuti, non ancora definiti in forma di articolato, sono ora sottoposti a consultazione pubblica<sup>13</sup>. In particolare, le nuove competenze attribuite all'Autorità (relative al contrasto ai fenomeni collusivi, predisposizione di bandi-tipo, qualificazione degli operatori economici per la partecipazione alle procedure di gara, determinazione dei prezzi di riferimento), hanno indotto la stessa a considerare l'opportunità di dotarsi di metodi proceduralizzati per l'analisi e la verifica dell'impatto dei propri atti regolamentari.

Da fine giugno a inizio settembre 2013 cittadini, associazioni, imprese e tutti i soggetti interessati possono dunque partecipare alla definizione delle linee portanti dell'intervento, destinato ad affiancarsi o a integrare il Regolamento sulla "*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità*", in vigore dal 2011.

Nel documento sottoposto a consultazione, l'AVCP illustra i contenuti dei diversi articoli che dovrebbero comporre il regolamento in materia di AIR e VIR.

Innanzitutto, per non ridurre l'AIR ad un mero procedimento formale, l'Autorità ritiene opportuno prevedere diversi livelli di analisi a seconda dei particolari atti regolamentari da emanare. A tal fine, sarà necessario indicare le modalità e i criteri mediante i quali individuare i provvedimenti da sottoporre ad AIR e/o a semplice consultazione. Di regola, dovrebbero essere esclusi dall'AIR: gli atti che hanno unicamente valenza interna o comunque un impatto limitato per il mercato; i provvedimenti che pur essendo a carattere generale risultano di fatto vincolati nel contenuto.

Considerato poi che la conduzione di un procedimento AIR può richiedere tempi lunghi e che lo stesso deve essere coordinato con la programmazione complessiva dell'attività dell'Autorità, si ritiene opportuno effettuare analisi "estese" per un numero limitato di procedimenti (solo le questioni aventi una particolare rilevanza o un elevato impatto sul mercato o dove la discrezionalità in capo

---

12 Per un'analisi approfondita delle strutture organizzative dedicate all'analisi di impatto, si veda L. FERRARA e A. FLORI, *Le strutture organizzative ed i processi per l'introduzione dell'AIR*, in A. NATALINI, F. SARPI e G. VESPERINI (a cura di), *L'analisi dell'impatto della regolazione. Il caso delle Autorità indipendenti*, 2012, Carocci, Roma, pp. 97-111.

13 Il documento di consultazione sul regolamento in materia di AIR e VIR è disponibile all'indirizzo [http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/\\_consultazioni?id=8113bc160a7780a50134447293326a7b](http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=8113bc160a7780a50134447293326a7b)

all'Autorità è elevata), mentre per altri casi potrebbero essere sufficienti forme "semplificate" di AIR.

Al fine di garantire maggiore trasparenza e partecipazione, l'AVCP ritiene utile pubblicare nel proprio sito web un calendario contenente l'indicazione degli atti che si intende sottoporre ad AIR e/o consultazione. In questo modo, i soggetti interessati potrebbero inviare eventuali suggerimenti e osservazioni relative ai procedimenti calendarizzati già in vista della predisposizione del documento di consultazione.

Quest'ultimo dovrebbe rappresentare uno *step* intermedio dell'AIR. In tale documento dovrebbero essere quanto meno specificate le ragioni della scelta di intervenire, la descrizione dettagliata, anche con il ricorso a dati statistici, delle criticità riscontrate, i possibili correttivi, le indicazioni circa i probabili effetti sulle stazioni appaltanti, sugli operatori economici e sul mercato in generale. In esso, inoltre, dovrebbero essere chiaramente individuate le ipotesi alternative a confronto (laddove esistenti) e gli elementi su cui è richiesto il parere degli intervenienti (ad esempio, attraverso la predisposizione di domande specifiche). In alcuni casi, il documento di consultazione potrà poi contenere anche la bozza della determinazione da adottare.

Quanto alle modalità di partecipazione ai procedimenti di regolazione, l'Autorità ritiene che il proprio regolamento del 2011 abbia dimostrato di funzionare correttamente e quindi non appaiono necessarie particolari modifiche, eccetto per alcune integrazioni relative sostanzialmente alla fase successiva di valutazione delle osservazioni ricevute. In particolare, l'AVCP intende rispondere in futuro a tutte le osservazioni pertinenti ricevute, in particolare a quelle che presentino considerazioni non conformi con l'atto adottato, ponendosi così in linea con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del Codice dei contratti che richiede una valutazione "motivata" delle osservazioni ricevute. Anche sulle eventuali revisioni da apportare a questo regolamento, tuttavia, l'Autorità ritiene opportuno ricevere commenti dai partecipanti.

A seguito della prima consultazione, poi, qualora l'Autorità ritenga necessario effettuare ulteriori approfondimenti, si procederà ad una seconda consultazione, che sarà incentrata prevalentemente sui punti controversi. Il secondo documento di consultazione dovrebbe, di regola, contenere la bozza dell'atto regolamentare da adottare. In tale documento dovrebbero essere chiaramente indicati i punti da approfondire, specificando quelli che sono ritenuti i pro o i contro dell'adozione di ipotesi alternative. Inoltre, compatibilmente con la tempistica prevista, si dovrebbe spiegare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute nel corso della prima consultazione.

Il provvedimento finale, indipendentemente se adottato a seguito di una o due consultazioni, dovrà contenere allegata la relazione AIR. In tale relazione, l'Autorità dovrà riportare: le ragioni alla base dell'intervento; gli esiti attesi dal provvedimento; le motivazioni circa la scelta di determinate

soluzioni; le risposte alle osservazioni ricevute (specie a quelle difformi); l'eventuale realizzazione della VIR e, nel caso, i tempi previsti per effettuare la valutazione.

L'AVCP intende, infatti, procedere ad una verifica degli effetti prodotti dagli atti di regolazione adottati. Anche in questo caso, come per l'AIR, si pone però il problema di decidere quali provvedimenti sottoporre a VIR, le modalità di conduzione della stessa e la tempistica.

In linea generale, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre a VIR i provvedimenti per la cui approvazione è stata adottata una procedura AIR. Come per l'analisi di impatto, inoltre, può risultare utile procedere ad una calendarizzazione della VIR.

Gli elementi che secondo l'AVCP la VIR dovrà necessariamente contenere sono: la verifica del raggiungimento dei risultati attesi; la persistenza della problematica alla base dell'intervento; l'efficienza delle misure intraprese.

Per la realizzazione della VIR si dovrebbe procedere con modalità di consultazione simili a quelle previste per l'AIR.

L'esito della VIR potrà consistere nella conferma dell'atto valutato, in una sua modifica di dettaglio ovvero nell'avvio di un procedimento destinato all'adozione di un nuovo atto di regolazione sostitutivo del precedente.

#### 4. L'esperienza realizzata

Allo stato attuale, tuttavia, nell'attesa della definitiva adozione del regolamento in materia di AIR e VIR, è possibile analizzare solamente la procedura di consultazione e audizione preventiva degli operatori del mercato condotta dall'Autorità al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per valutare gli interventi regolatori da intraprendere.

Il ricorso allo strumento della consultazione preventiva da parte dell'Autorità è stato codificato dall'art. 8, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici<sup>14</sup>.

Decisivo, al riguardo, è stato il parere del Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006, con il quale è

---

<sup>14</sup> Art. 8, comma 1, Codice contratti pubblici: "Al fine di migliorare la qualità della normazione e dei propri atti generali l'Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente".

stato imposto all'AVCP sia di prevedere idonee garanzie partecipative in sede di approvazione dei propri regolamenti che di dotarsi di sistemi di consultazione preventiva, volta a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti vigilati<sup>15</sup>.

Tuttavia, all'interno dell'AVCP, ancor prima del suddetto intervento normativo, il sistema della audizioni preventive dei principali operatori del mercato era ampiamente praticato nella prassi. In questi casi, il documento, oggetto di discussione nella successiva audizione, veniva inviato in formato cartaceo esclusivamente ad alcuni *stakeholders*, selezionati sulla base di una valutazione condotta dalla stessa Autorità, al fine di non divulgare all'esterno le informazioni in esso contenute.

Solamente da ottobre 2009, l'Autorità ha iniziato ad avvalersi anche di una forma di consultazione preventiva aperta a tutti i soggetti eventualmente interessati e svolta esclusivamente per via telematica, seguendo un procedimento, disciplinato in un apposito regolamento interno e caratterizzato dalle seguenti fasi: pubblicazione *on line* di un documento di consultazione, con l'indicazione di una serie di questioni problematiche; invio delle osservazioni tramite un modello elettronico messo a disposizione sul sito dall'Autorità; pubblicazioni di tutte le osservazioni ricevute, salvo motivate esigenze di riservatezza.

Con questo metodo, fino ad oggi si sono tenute tredici consultazioni *on line*, alle quali hanno preso parte numerosi soggetti, tra cui: associazioni di imprese, associazioni di stazioni appaltanti, eventuali operatori qualificati, ad esempio, l'ANCI, l'UPI, la Confservizi, la Confindustria, la Confcommercio, la Consip SpA, l'ANAS SpA, le organizzazioni sindacali, nonché i vari Ministeri interessati dall'intervento in questione (es. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno)<sup>16</sup>.

Lo svolgimento di tali consultazioni ha avuto senz'altro il merito di avviare l'AVCP verso un meccanismo di *notice and comment*, aperto a tutti gli *stakeholders*.

Tuttavia, gli aspetti procedurali da perfezionare erano ancora molteplici. Si pensi, ad esempio, all'impossibilità di consultare sul sito istituzionale dell'Autorità il regolamento interno circa la procedura di consultazione; all'incertezza circa il tempo minimo concesso ai soggetti interessati per presentare osservazioni al documento di base; ed ancora all'assenza di una pur minima motivazione

---

15 Secondo il Consiglio di Stato, il rapporto tra consultazione e qualità della regolazione è sottolineato anche, a livello comunitario, dal Protocollo n. 7 al Trattato di Amsterdam, in quanto una regolamentazione negoziata e concordata ha maggiori probabilità di essere accettata e quindi applicata.

16 Alla pagina web [www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine](http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniOnLine), al momento, è possibile consultare i documenti di base e tutta la documentazione depositata dai partecipanti alle consultazioni *on line* effettuate dall'Autorità da ottobre 2009 ad oggi.

da parte dell'Autorità circa il mancato recepimento delle osservazioni presentate, in contrasto con quanto previsto dal sopracitato art. 8, comma 1, del Codice dei contratti.

Ebbene, alcune delle suddette lacune sono state colmate dall'Autorità ad ottobre 2011, con l'adozione di un nuovo Regolamento<sup>17</sup>, avente ad oggetto la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'AVCP, quali determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee guida.

Il Regolamento descrive, per la prima volta in maniera formale e pubblica, tutte le varie forme e tecniche di coinvolgimento dei soggetti interessati e degli operatori del mercato utilizzate dall'AVCP, ovvero: le audizioni in Consiglio (art. 3), le consultazioni *on line* (art. 4), i tavoli tecnici (art. 5) e le audizioni periodiche (art. 6).

Mentre la partecipazione degli operatori alle audizioni in Consiglio avviene "su convocazione" dell'Autorità, le consultazioni *on line* consentono a tutti i soggetti a qualunque titolo interessati di inviare osservazioni, proposte e suggerimenti al progetto di atto, avvalendosi di un modulo elettronico appositamente predisposto e disponibile sul sito dell'Autorità.

Per entrambi i casi, il Regolamento disciplina il contenuto del documento da sottoporre a consultazione, previa approvazione del Consiglio. Inoltre, è espressamente previsto che il termine per la presentazione delle osservazioni non potrà essere inferiore a trenta giorni, salvo i casi di urgenza. In assenza di una espressa richiesta di riservatezza, tutti i contributi pervenuti sono pubblicati nell'apposita sezione del sito dell'Autorità.

Dall'adozione del nuovo Regolamento ad oggi, sono state svolte dieci consultazioni *on line* con un'ampia partecipazione da parte degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate.

Ulteriori forme di confronto e dialogo dell'AVCP con gli interessati sono: i tavoli tecnici e le audizioni periodiche.

I primi possono essere costituiti laddove il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, ravvisi l'esigenza di avvalersi di un supporto tecnico particolarmente specialistico. Si tratta di organi di consultazione temporanei, finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati (categorie e associazioni professionali; pubbliche amministrazioni; ecc.) su una determinata questione.

Le seconde sono audizioni con cadenza annuale a cui sono invitati a partecipare, con un preavviso

---

<sup>17</sup> Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2011 e disponibile *on line* sul sito dell'AVCP.

minimo di trenta giorni, tutti i soggetti interessati per discutere e acquisire informazioni su questioni e proposte particolarmente rilevanti concernenti la disciplina ed il mercato dei contratti pubblici.

## 5. Le prospettive

Con la recente creazione di un Ufficio ad hoc dedicato all'AIR all'interno della Direzione generale "Regolazione del mercato, Legislazione e Studi", l'AVCP si è avvicinata alla struttura organizzativa dell'AEEG, della CONSOB e della Banca d'Italia, dove l'unità incaricata di curare l'analisi di impatto è collocata all'interno di una direzione, o divisione, deputata a realizzare ricerche e studi sulla normativa, con l'obiettivo di supportare o indirizzare le strategie regolamentari dell'Autorità. Tuttavia è ancora impossibile stabilire come tale nuovo Ufficio AIR interagirà con le unità preposte alla predisposizione della regolamentazione, stante il mancato aggiornamento del regolamento interno di organizzazione degli uffici.

Ciò nonostante, la creazione di un ufficio ad hoc ha immediatamente prodotto effetti positivi nel processo di introduzione dell'AIR.

L'avvio a giugno 2013 della consultazione pubblica sul Regolamento per la disciplina dell'analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione rappresenta, infatti, senza alcun dubbio un passo decisivo in questa direzione.